

STATUTO

**CASA DI RIPOSO RESIDENCE
COSTANZO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA ENRICO FERRI 18

Numero REA: CT - 352679

Codice fiscale: 05240740877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto repertorio n.56177 del 13-1-2015	
	STATUTO	
	TITOLO I°	
	TIPO E DENOMINAZIONE MODELLO SOCIETARIO - SEDE - DURATA	
	ART.1 COSTITUZIONE	
	Tra le parti é costituita la cooperativa, di solidarietà a	
	capitale variabile e con scopo mutualistico, denominata "CASA	
	DI RIPOSO RESIDENCE COSTANZO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.	
	L.".	
	ART.2 MODELLO SOCIETARIO E NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei patti espressi nei regolamenti	
	attuativi, si applicano le leggi speciali in materia, nonché	
	le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice	
	civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla	
	legge per le società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma	
	della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni	
	ed integrazioni.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'Art. 2519 c.c. comma	
	2° e dell'Art. 7 del presente statuto determina l'obbligo di	
	convocare senza indugio, l'assemblea straordinaria per le	
	necessarie modificazioni dello statuto.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro	

	180 giorni dalla data in cui si è determinato il superamento	
	dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto	
	di recesso.	
	ART.3 SEDE	
	La cooperativa ha sede legale in Catania, all'indirizzo	
	denunciato e risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle imprese ai sensi dell'Art. 111 ter.	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione al Registro delle Imprese, mentre spetta	
	all'assemblea straordinaria dei soci il trasferimento della	
	sede in un comune diverso.	
	Sedi secondarie, succursali, filiali agenzie ed uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite e soppresse con decisione dell'organo	
	amministrativo nei limiti e con l'osservanza degli obblighi	
	di legge.	
	ART.4 DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o	
	anticipato scioglimento deliberato a norma di legge.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	

	di una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7),	
	dell'Art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale	
	sociale.	
	TITOLO II°	
	SCOPO PREVALENZA - OGGETTO SOCIALE	
	ART.5 SCOPO MUTUALISTICO	
	La Cooperativa che non ha fine di lucro, ed è retta da scopo	
	mutualistico svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento oggetto sociale.	
	Lo scopo principale che i soci della cooperativa intendono	
	perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa è di trovare	
	sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni	
	professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori	
	condizioni economiche, professionali e di mercato.	
	La Cooperativa si prefigge inoltre di assicurare continuità	
	occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e	
	tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi	
	diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;	
	di improntare la propria organizzazione al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il	
	loro ruolo, nel rispetto del principio di parità di	
	trattamento al rispetto del quale è obbligata, demandandosi	
	all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della	

	compatibilità dei regolamenti interni approvati o da	
	approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici	
	con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa	
	condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle	
	di tutti gli altri soci. In funzione della quantità e della	
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni	
	lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione	
	al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi dell'Art. 2512 e seguenti del codice	
	civile.	
	La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal	
	presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di	
	soggetti terzi non soci. Le condizioni di tale rapporto	
	verranno stabiliti dall'organo amministrativo valutate le	
	esigenze dell'impresa cooperativa.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica, ai fini previdenziali, dà applicazione	
	integrale al D.P.R. 30/04/1970 N.602.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma	

	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). I	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno	
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti	
	dall'organo amministrativo ai sensi dell'Art. 18 del presente	
	statuto ed approvati dall'assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi	
	dell'Art. 6 della legge 3 aprile 2001, .n. 142.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano e,	
	con decisione dell'organo amministrativo, potrà aderire ad	
	organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento	
	cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui	
	giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa ed	
	alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonché agli	
	altri organismi economici, consortili o sindacali che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci. In conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia potrà raccogliere	
	prestiti dai soci istituendo una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento interno per la raccolta	

	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone anche di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale ai sensi dell'Art. 4 della Legge	
	59/92.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi dell'Art. 5 della Legge	
	59/92.	
	ART.6 OGGETTO SOCIALE	
	In attuazione dello scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi	
	mutualistici come più oltre determinati, la cooperativa	
	avvalendosi dell'attività dei soci cooperatori, ha per	
	oggetto l'attività di promozione, creazione, organizzazione e	
	gestione di:	
	- servizi socio-sanitari ed assistenziali volti a garantire	
	l'assistenza e la cura dei minori, delle donne in difficoltà,	
	delle gestanti, delle ragazze-madri, dei disabili e degli	
	anziani a domicilio, nei centri diurni, nei soggiorni	
	climatici, nelle case di riposo, nelle case-albergo, nelle	

	comunità alloggio, nelle comunità terapeutiche assistite	
	(C.T.A.) nelle case protette, nelle residenze sanitarie	
	assistenziali (R.S.A.), ed in altre strutture di accoglienza	
	e/o ricettive, nonché tutti i servizi previsti dalle	
	normative vigenti ed emanande;	
	- servizi utili allo scopo di garantire la cura, la	
	salvaguardia, l'educazione, la formazione e la tutela dei	
	diritti dell'infanzia, dei minori, delle donne svantaggiate	
	e/o vittime di maltrattamenti, degli anziani e degli	
	individui in genere anche attraverso la progettazione,	
	promozione, realizzazione, istituzione e gestione di servizi	
	di telesoccorso, tele-assistenza, tele-medicina, tele-lavoro	
	e servizi telematici in genere nonché la progettazione,	
	l'istituzione e la gestione di scuole materne, scuole di ogni	
	ordine e grado, asili nido, ludoteche, servizi di baby-	
	sitter, centri di aggregazione, centri sociali, centri	
	ricreativo-culturali, centri diurni, case di riposo, case di	
	cura, case-famiglia, ospedali, hospice per lungo degenti e	
	malati terminali, orfanotrofi, strutture residenziali e semi	
	residenziali per minori indigenti e a rischio, centri di	
	riabilitazione, anche per disabili fisici e psichici, ed	
	istituzioni simili come previsto dalla normativa vigente, ivi	
	compresa l'esecuzione, nell'ambito dei suddetti centri, di	
	opere di restauro e ristrutturazione, nonché opere di	
	abbattimento delle barriere architettoniche, opere di	

	manutenzione generale e servizi di pulizia;	
	- servizi di assistenza socio-psico-pedagogica ed educativa	
	ai minori, ai portatori di handicap, agli immigrati, ai	
	nomadi, ai rifugiati ed a tutte le persone in stato di	
	bisogno;	
	- servizi domiciliari di assistenza, di sostegno, di	
	animazione per bambini, minori, adolescenti, ragazze madri,	
	disabili, anziani, detenuti ed adulti tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola, il territorio ed altre	
	strutture di accoglienza;	
	- servizi di sostegno scolastico per minori a rischio di	
	devianza;	
	- servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione	
	sociale di soggetti disabili;	
	- servizi assistenziali e socio-educativi in favore di	
	extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo	
	multietnico e interculturale;	
	- servizi di promozione ed animazione sociale, culturale,	
	professionale, ludica e ricreativa volti alla valorizzazione	
	sociale, culturale, professionale ed educativa	
	dell'individuo;	
	- manifestazioni sociali e culturali, congressi, convegni,	
	meetings, seminari, mostre, fiere, servizi di catering,	
	mercati ed esposizioni per conto di enti pubblici e privati,	
	nonchè spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di	

	massa, serate danzanti, ed ogni altra attività ludico-	
	ricreativo-culturale;	
	- servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione,	
	progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni,	
	vacanze termali, marine e collinari, accompagnamento e visite	
	guidate in luoghi di interesse culturale, naturalistico,	
	ambientale e storico;	
	- servizi di incremento del turismo giovanile, sociale e di	
	massa, anche attraverso la promozione e la progettazione di	
	servizi e/o la gestione di villaggi turistici, ostelli,	
	alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, colonie, impianti	
	sportivi ed attività socio-ricreative e di animazione in	
	genere;	
	- servizi di censimento, indagini conoscitive, ricerche,	
	studi approfonditi, relativamente alla popolazione in genere;	
	- servizi in favore di alcolisti, nuclei familiari in	
	difficoltà, extracomunitari ed immigrati;	
	- servizi di segretariato sociale e professionale; servizio	
	sociale volontario;	
	- servizi di sostegno morale e psicologico in favore di	
	minori, anziani, portatori di handicap, detenuti, donne in	
	difficoltà, soggetti svantaggiati e bisognosi in genere, sia	
	a domicilio che presso strutture pubbliche e/o private e	
	comunità;	
	- equipe socio-psico-pedagogiche da inserire in strutture	

	scolastiche, comunità e in genere in strutture pubbliche e/o	
	private;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o	
	omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri	
	di riabilitazione, centri ricreativi, ecc.;	
	- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di	
	anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in	
	difficoltà, disabili psichici come previsto dalla L.R.	
	n.22/86 e successive modifiche ed integrazioni;	
	- percorsi di inclusione sociale e di formazione, per il	
	reinserimento socio-lavorativo mediante la progettazione,	
	l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi di	
	formazione professionale, sociale e di orientamento, di	
	addestramento e aggiornamento anche permanente, di ritocini,	
	di stages e di scambi anche internazionali per la diffusione	
	e l'acquisizione di competenze professionali e sociali e il	
	consolidamento di buone prassi, di servizi di informazione,	
	orientamento e consulenza anche per i giovani e fasce sociali	
	a rischio di emarginazione sociale; centri informa giovani;	
	- servizi finalizzati a favorire l'accesso alla cultura in	
	ogni sua forma espressiva, la fruizione e la valorizzazione	
	dei beni culturali, la sensibilizzazione ed il potenziamento	
	della comunicazione e dell'informazione, attraverso la	
	progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi e	
	servizi volti ad eliminare condizioni sfavorevoli, ostacoli e	

	disparità di ogni genere circa la fruizione culturale ed in	
	linea con le esigenze della nuova società dell'informazione	
	anche attraverso l'uso di sistemi multimediali;	
	- attività di promozione e diffusione dei principi sociali	
	dell'equità, della solidarietà, della cooperazione e della	
	legalità attraverso ogni genere di iniziative ed attività	
	atte al loro raggiungimento (esempio: cineforum, percorsi	
	educativi, attività e campagne di informazione attraverso	
	l'uso di strumenti multimediali e non, scambi scambi e stages	
	tra giovani ed operatori in genere in Italia, all'estero e	
	nei paesi terzi), attività di commercio equo e solidale;	
	- centri e servizi di accoglienza, attività di sostegno,	
	formazione, orientamento, assistenza ed accompagnamento a	
	favore di immigrati al fine di facilitarne e garantirne	
	l'inserimento attivo nella vita sociale;	
	- raccolte di fondi diretti al perseguimento delle finalità	
	della cooperativa, regolamentando tutte le operazioni	
	necessarie nella piena osservanza della normativa vigente in	
	materia;	
	- servizi di fornitura ai soci ed ai non soci di quotidiani,	
	periodici, libri, opuscoli e di tutto quanto corrisponda con	
	le loro aspirazioni ed i loro orientamenti ed interessi	
	sociali e culturali;	
	- corsi di formazione professionale, corsi di orientamento,	
	di informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del	

	lavoro per la riduzione della disoccupazione anche di lunga	
	durata di gruppi svantaggiati, per la prevenzione della	
	dispersione scolastica; attività e corsi di formazione	
	iniziale, corsi di formazione superiore ed universitaria,	
	corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),	
	corsi di aggiornamento, di specializzazione, di formazione	
	continua, di perfezionamento, di riqualificazione e	
	riconversione professionale, corsi di alta formazione e	
	formazione per la ricerca, attività per la promozione	
	dell'istruzione e della formazione permanente, per la	
	diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore	
	pubblico, corsi per lo sviluppo della competitività delle PMI	
	e delle imprese in genere, per il sostegno dell'occupabilità	
	femminile, corsi integrativi extra-curricolari, tirocini	
	formativi e di orientamento, corsi di qualificazione	
	superiore post-diploma, corsi di qualificazione in alternanza	
	tra formazione e lavoro, percorsi formativi in attuazione dei	
	contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e	
	lavoro, percorsi formativi rivolti ai lavoratori ed alle	
	lavoratrici impegnati in CFL, corsi di formazione per il	
	personale dipendente della Pubblica Amministrazione.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa	
	ptorà inoltre:	
	- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento della fornitura di prestazioni e	

	servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici	
	e privati;	
	- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e	
	prestito agevolato, erogabili a norma delle leggi vigenti o	
	future, emanate da organismi comunitari, nazionali e	
	regionali;	
	- accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni	
	fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura previste	
	dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e	
	future;	
	- associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità	
	analoghe per rendere più efficace la propria azione.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari e commerciali aventi pertinenza con le attività	
	che costituiscono l'oggetto sociale o comunque utili per il	
	suo conseguimento. Resta rigorosamente esclusa la raccolta	
	del risparmio ed ogni altra attività vietata dalla legge o	
	subordinata a specifiche autorizzazioni.	
	In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si	
	precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza	
	con la libera professione sarà di volta in volta nominato un	
	professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi	
	previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale	
	assumerà ai sensi di legge la piena e personale	
	responsabilità del lavoro effettuato.	

	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo italiano e nelle sue	
	variegate espressioni e potrà aderire alle Associazioni	
	nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la	
	rappresentanza a norma di legge.	
	E' fatto divieto svolgere attività diverse da quelle sopra	
	menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	TITOLO III°	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.7 NUMERO - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIE	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre né superiore a diciannove. Se successivamente alla	
	costituzione, il numero dei soci dovesse divenire inferiore	
	al suddetto minimo, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione. Il superamento, invece,	
	dei limiti stabiliti dall'Art.2519 c.c. comma 2° o dei 19	
	soci determina l'obbligo di convocare senza	
	indugio, l'assemblea straordinaria per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. Qualora l'assemblea non abbia	
	deliberato le modifiche entro 180 giorni dalla data in cui si	
	è determinato il superamento dei suddetti limiti, la	

	cooperativa è sciolta.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto	
	di recesso.	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Oltre ai soci fondatori, nel rispetto del principio della	
	porta aperta, possono essere ammessi a soci cooperatori,	
	tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare, quelli che esercitino professioni, mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli che	
	intendano maturare una capacità professionale, e comunque,	
	tutti coloro che possano partecipare direttamente	
	all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività	
	lavorativa.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	

	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale secondo	
	la necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro.	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:	
	ORDINARIA E SPECIALE.	
	Quella ORDINARIA comprende:	
	1) soci LAVORATORI;	
	2) soci VOLONTARI;	
	3) soci UTENTI o FRUITORI;	
	4) soci SVANTAGGIATI.	
	1) I soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali, e che	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio e sviluppo e che prestano la loro attività	

	ricevendo un compenso.	
	In deroga a quanto sopra possono essere altresì soci	
	prestatori le persone fisiche aventi, i requisiti di tecnici	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale;	
	2) I soci volontari sono quelli che prestano la loro attività	
	gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni. Ai soci volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione di	
	servizi sociosanitari da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori previsti dalle disposizioni vigenti.	
	3) I soci utenti sono i fruitori a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	4) I soci svantaggiati sono gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali; gli ex degenti d'istituti psichiatrici, anche	
	giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i	

	tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori in età lavorativa	
	in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari; i condannati ed	
	internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'Art.21	
	della legge n.354/1975.	
	Quella SPECIALE prevista dall'Art.2527, comma 3, comprende i	
	soci in formazione o in inserimento.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un	
	terzo del totale dei soci cooperatori, l'ammissione di nuovi	
	soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti) o soci	
	apprendisti che saranno ammessi in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse:	
	A) alla loro formazione professionale;	
	B) al loro inserimento nell'impresa sociale.	
	Nel caso di cui alla lettera A) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa;	
	Nel caso di cui alla lettera B) del comma precedente,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere parzialmente	
	al perseguimento degli scopi sociali ed economici, e sempre	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	

	cooperativa;	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto nel regolamento interno	
	stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o d'inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Al socio ammesso alla categoria speciale, spettano i diritti	
	e gli obblighi seguenti:	
	- partecipa alle assemblee ordinarie manifestando le proprie	
	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci e comunque non può esercitare i	
	diritti previsti dall'Art.2476 del c.c. e non gode dei	
	diritti di cui agli Art.2422 e 2545-bis del codice civile;	
	- non può rappresentare in assemblea altri soci;	
	- non può essere eletto amministratore;	
	- partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	

	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale;	
	- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	- dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	
	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo;	
	- segue i corsi di specializzazione tecnico-professionale	
	secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare 1/10 (un decimo) dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.	
	I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'Art.12 del presente statuto, possono recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto,	
	sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo d'inserimento oltre che nei casi	
	previsti dalla legge ed in quelli individuati all'Art. 13 del	
	presente statuto anche nelle seguenti ipotesi:	
	nel caso d'interesse alla formazione per l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione mentre nel caso di interesse	
	all'inserimento nell'impresa per l'inopportunità, sotto il	

	profilo economico, organizzativo, finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa sociale o per l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine sociale o per	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Il Socio speciale, qualora intenda essere ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che -	
	verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente	
	statuto e dal regolamento e/o il rispetto dei doveri inerenti	
	la formazione professionale, il conseguimento dei livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale - ne delibera l'ammissione. La	
	delibera di ammissione del socio speciale alla qualità di	
	socio ordinario deve essere comunicata all'interessato	
	secondo le modalità previste dallo statuto per i soci	
	ordinari.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	

	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al	
	penultimo comma dell'Art. 5 del presente statuto,	
	sottoscrivendo l'apposito contratto con la cooperativa.	
	E' incompatibile con la qualifica di socio, e se già socio	
	costituisce causa di decadenza, l'esercizio in proprio o il	
	possesso d'interessenze dirette, in imprese che, per	
	dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio	
	dell'attività, siano identiche o affini all'impresa	
	esercitata cooperativa così da potersi porre effettivamente	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, in deroga al comma precedente, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto mutualistico.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è	

	quello risultante dal libro dei Soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopra numerate.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari	
	di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al	
	titolo IV° del presente statuto.	
	E' vietata la partecipazione a tempo determinato	
	preventivamente alla vita associativa.	
	ART.8 PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale richiesta	
	scritta specificando:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	residenza, eventuale domicilio e cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci in cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote sociali e le modalità con cui si	
	propone di sottoscrivere la quota sociale, che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore alla quota minima di cui	
	all'Art. 9 del presente statuto né superiore al limite	

	massimo fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo	
	e tassa di ammissione se deliberate dall'assemblea;	
	d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico	
	che intende instaurare in conformità con l'Art. 5 del	
	presente statuto e dell'apposito regolamento, dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	e) la dichiarazione di conoscere, accettare il presente	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa, nonché l'impegno	
	a rispettarli e dei quali dichiara di averne preso visione,	
	nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente o in	
	contrasto e la non appartenenza ad altre cooperative come	
	socio lavoratore o dipendente;	
	g) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'Art. 7 del presente	
	statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità,	
	delibera, entro 60 giorni, con provvedimento di accoglimento	
	e quindi assegnando il socio alla categoria ordinaria dei	

	soci cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci in	
	formazione o in inserimento, o con provvedimento di rigetto	
	che verrà comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla	
	sua adozione.	
	L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta	
	dell'accoglimento della domanda di ammissione dovrà versare:	
	a) il valore della quota sociale minima indicata nell'atto	
	costitutivo secondo le modalità indicate dell'organo	
	amministrativo;	
	b) la tassa di ammissione se determinata;	
	c) l'eventuale sovrapprezzo se deliberato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione d'ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera d'ammissione	
	diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda d'ammissione l'aspirante	
	socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere un riesame da parte	
	dell'assemblea, la quale si pronunzierà, in via definitiva,	
	sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel	
	caso di deliberazione assembleare difforme, da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	

	la decisione assembleare con deliberazione da assumersi entro	
	30 giorni dalla data dell'assemblea. Le irregolarità commesse	
	dall'organo amministrativo, nelle procedure di ammissione dei	
	nuovi soci, possono formare oggetto di sanzioni che prevedono	
	la revoca degli amministratori e la possibile nomina di un	
	commissario straordinario.	
	Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve	
	illustrare in merito alla politica associativa le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'accoglimento di	
	nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART.9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da	
	quote il cui valore nominale minimo e massimo non può essere	
	inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. Chi	
	desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale d'importo pari a ciascuna quota	
	indicato nell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire beni in natura e	
	crediti e in questo caso si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'Art. 2464 c.c. le quote corrispondenti a	
	tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la	

	prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento	
	d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli	
	obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa.	
	Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si	
	osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c..	
	Le quote di capitale sociale sono sempre nominative, non	
	possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari in	
	quanto esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima. Il creditore	
	particolare del socio finché dura la cooperativa non può	
	agire esecutivamente sulla quota del medesimo. Le quote dei	
	soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso	
	la società. I soci possono cedere la quota di partecipazione,	
	all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo. Il	
	socio che intende trasferire le proprie quote deve, quindi,	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando: tutte le generalità dell'aspirante	
	acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare	
	l'arbitrato o proporre opposizione al Tribunale.	
	ART.10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	La quota di capitale sociale sottoscritta, nel caso di	
	conferimento di denaro, potrà essere versata a rate nei	
	termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di	
	costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente	
	dal valore delle riserve;	
	d) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a	
	disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro	
	ed ad astenersi da ogni attività che sia comunque in	

	contrasto con i fini e con gli interessi della cooperativa;	
	e) ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa;	
	f) all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	g) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati e di effettuare le	
	prestazioni cui si sono impegnati secondo i piani di lavoro.	
	La variazione del domicilio del socio deve essere comunicata	
	alla cooperativa con lettera raccomandata ed essa ha effetto	
	dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In generale spetta ai soci il diritto di voto, il diritto ai	
	dividendi ed ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo degli amministratori in conformità a quanto	
	stabilito dalla legge e dal presente statuto. In particolare	
	i soci, che non partecipano all'amministrazione, ai sensi	
	dell'Art. 2476, 2° comma, hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Il socio che intende procedere alla	
	consultazione deve avanzare richiesta scritta all'organo	

	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta	
	comunicandola tempestivamente al richiedente. I diritti	
	inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non	
	spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società.	
	ART.11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota, fallimento e per morte del socio. In	
	questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa	
	risponde verso questa per un anno dal giorno del verificarsi	
	di tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata.	
	ART.12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall'Art.2473	
	c.c., il recesso convenzionale compete al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'Art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	

	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;	
	g) che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto	
	sociale o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo	
	di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello	
	stato di liquidazione, al trasferimento della sede in altro	
	comune, all'eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente statuto o alla modifica della clausola	
	arbitrale di cui all'Art.44 del presente statuto;	
	h) che non ha consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) per il trasferimento della residenza del socio in un	
	comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) per la cessazione dell'attività della cooperativa nel	
	comune in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in	
	cui era impiegato il socio;	
	m) nel caso previsto all'ultimo comma dell'Art. 2 del	
	presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	

	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per	
	iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel	
	registro imprese delle delibera che legittima il diritto di	
	recesso, se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese	
	esso è esercitato entro trenta giorni dall'avvenuta	
	conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso in ogni	
	caso non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	novanta giorni dalla data di costituzione.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la	
	ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del	
	presente statuto, legittimano il recesso. Se non su i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, sia riguardo al rapporto sociale	
	che a quello mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 12 lett. c), d) ed e)	
	in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla	

	delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i	
	legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART.13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale	
	sottoscritta e richiamata;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	
	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una	
	pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	4) venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità	
	previste dal precedente Art. 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	- a) per mutuo consenso;	
	- b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	- c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione o passaggio diretto presso il	
	subentrante appaltatore;	
	- d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	

	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o	
	risultati inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa	
	sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni	
	d'incompatibilità previste dall'Art. 7 del presente statuto	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali;	
	12) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	13) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	
	14) che in qualunque modo arrechi danni alla cooperativa o	

	all'immagine della stessa;	
	15) per l'assenza o l'irraggiungibilità del socio per un	
	periodo superiore a 7 giorni in mancanza di comunicazione	
	preventiva scritta.	
	Nel caso di cui al punto 1) l'esclusione non può aver luogo	
	se non trascorso un mese dalla diffida ad adempiere.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti	
	5), 11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART.14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	devono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	

	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'Art. 44 del	
	presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART.15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate a titolo di capitale sociale,	
	aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per	
	rivalutazione e ristorno, a norma del successivo Art. 29 del	
	presente statuto. La liquidazione della partecipazione	
	sociale non comprende, in ogni caso, il rimborso del	
	soprapprezzo.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e comunque in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	

	alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento e per le quote assegnate al socio ex Art. 2545	
	sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può	
	essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo di	
	cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti	
	gli interessi legali.	
	I soci, receduti o esclusi, avranno altresì diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del	
	socio defunto.	
	ART.16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	

	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e se sono più di uno, nominano	
	un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto	
	al rimborso delle quote effettivamente versate ed	
	eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal	
	quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	ART.17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTIO AL RIMBORSO	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indivisibile. La cooperativa potrà compensare il	
	debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con	
	il credito derivante da penali o da risarcimento danni.	
	ART.18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	

	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'organo amministrativo, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differente da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	

	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo d'inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV°	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.19 - SOCI FINANZIATORI	
	Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, qualora siano costituite, con deliberazione	
	di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui	
	all'Art. 4 della legge n. 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, possono essere ammessi nella	
	Cooperativa soci denominati "SOCI SOVVENTORI", che investono	
	capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali dell'impresa nonché, qualora la	
	cooperativa abbia adottato procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	

	aziendale, emettere quote di partecipazione cooperativa di	
	cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia	
	giuridiche.	
	L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di	
	persona giuridica l'indicazione della denominazione sociale e	
	della sede;	
	- il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	- l'impegno ad attenersi al presente statuto, alle	
	deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi	
	sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'Art. 2437 c.c. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di emissione di quote.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione delle quote sono	
	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause d'incompatibilità e le	

	condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci	
	sovventori sarà disciplinato in conformità alla normativa	
	vigente in materia da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei Soci.	
	ART.20 CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	
	dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore indicato nell'atto	
	costitutivo.	
	ART.21 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare il proposto acquirente e l'organo amministrativo	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo	

	provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	ART.22 TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci	
	sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci	
	cooperatori nella misura massima consentita dalla legge.	
	Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura non superiore a due	
	punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle	
	quote dei soci cooperatori come sarà stabilito dall'organo	
	amministrativo. La predetta remunerazione delle quote deve	
	essere corrisposta anche nel caso in cui l'organo	
	amministrativo decida di non remunerare le quote dei soci	
	cooperatori.	
	ART.23 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	
	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale	

	limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le quote del socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del	
	valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale,	
	sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e	
	qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento	
	gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della	

	quota parte di riserve divisibili.	
	Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può	
	stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle quote dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e	
	seguenti, cod. civ.	
	ART.24 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'Art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa,	
	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	

	lavoratori dipendenti non soci della cooperativa.	
	Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui al presente articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa	
	e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	ART.25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della	
	categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	

	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di	
	quote nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	ART.26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo, la cooperativa,	
	ai sensi dell'Art. 2526 c.c., può emettere titoli di debito	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad	
	investitori qualificati o istituzionali quali quelli	
	costituiti ai sensi della legge n. 49/1985.	
	In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il	
	numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario; le modalità di circolazione; i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi; il termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	della collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	

	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO E BILANCIO	
	ART.27 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da	
	un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna	
	non inferiore a quanto indicato nell'atto costitutivo, né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da	
	quote nominative, ciascuna del valore nominale nell'atto	
	costitutivo, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto;	
	3. dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle	
	quote di partecipazione cooperativa ciascuna del valore	
	indicato nell'atto costitutivo;	
	4. dal valore degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 26;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con	
	il valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	

	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel	
	limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.	
	ART.28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo, oltre a quanto disposto dall'Art. 2429-bis	
	c.c. deve illustrare l'andamento delle attività anche nei	
	suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici	
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la	
	cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico. Nello stato patrimoniale e nel	
	conto economico devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse	

	gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella	
	nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni	
	dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà	
	enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse	
	eventualmente necessario l'utilizzo del maggior termine fino	
	a centottanta giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	

	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica	
	dello stanziamento dei ristorni operato dall'organo	
	amministrativo deliberando sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e	
	dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità della	
	prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni. L'assemblea	
	può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta	
	assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante	
	aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e	
	versate, le somme ristornate ai soci possono essere	
	utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'avanzo di esercizio destinandolo:	
	A) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a	

	quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del	
	fondo;	
	B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge	
	59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	C) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di quote di	
	partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti	
	dall'Art. 7 della legge 59/92 e comunque sempre nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	E) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di	
	strumenti finanziari diversi dalle quote di sovvenzione e di	
	partecipazione cooperativa;	
	F) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno	
	nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al	
	conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di	

	legge;	
	G) un'eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del	
	precedente articolo 27;	
	H) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti A) e B)	
	del presente articolo necessario per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali	
	dividendi ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e	
	accreditati per ciascuno di essi in conto nuove quote	
	sociali.	
	Gli utili eccedenti o gli avanzi di gestione dovranno essere	
	impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e	
	di quelle ad esse direttamente connesse.	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART.30 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	

	A) - ASSEMBLEA	
	ART.31 ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa e le sue	
	deliberazioni adottate in conformità dello statuto, della	
	legge e dei regolamenti, vincolano tutti i soci, ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea viene convocata presso la sede sociale salvo	
	diversa deliberazione, dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente:	
	- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio	
	nazionale) e della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore	
	dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative fra	
	loro:	
	1) avviso affisso nei locali sociali;	
	2) comunicato ai soci con mezzi idonei allo scopo quali	
	raccomandata a mano o telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante	
	dal libro soci o a mezzo raccomandata con le stesse modalità	
	e termini.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	

	a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo; in	
	tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dall'Art. 28 del presente statuto,	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	

	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	ART.32 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPETENZE	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione	
	dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	approva anche l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolari	
	cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	

	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis;	
	7) approva i regolamenti previsti dall'Art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'Art. 6,	
	comma 1 della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolta dall'organo amministrativo, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	
	retributiva, o la quota degli utili da destinare a ritorno	
	ai sensi del punto d) del precedente art. 29;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	
	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	

	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'Art. 5 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di	
	attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei	
	possessori di quote di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	I soci hanno diritto di voto per le materie di cui sopra.	
	ART.33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare a norma dell'Art. 2365 c.c.	
	sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle	
	riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice	
	civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie	
	espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto	
	alla competenza dell'organo amministrativo.	
	I soci hanno diritto di voto sulle materie di cui sopra.	
	ART.34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	

	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega la meta più uno dei voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei	
	tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART.35 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervenire e di voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci operatori e nel	
	libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	finanziatori ed i soci iscritti nella categoria speciale.	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	

	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale.	
	I soci che abbiano diritto di intervenire, che per qualsiasi	
	motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o	
	sindaco, ma avente diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	soci.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate agli atti sociali.	
	Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento	
	cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare	
	con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire per acclamazione Per le	
	votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	ART.36 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti Il segretario può essere un non	

	socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la	
	regolarità della costituzione, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ART.37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente	
	attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti d'interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	

	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari	
	nei rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto	
	di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnarne	
	le deliberazioni.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.38 - NOMINA - COMPOSIZIONE DURATA METODO	
	La cooperativa può essere amministrata, a scelta, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	costituito da un numero dispari di membri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette) eletti dall'assemblea previa	
	predeterminazione del numero da eleggere i componenti del	
	consiglio, oltre che scelti fra i soci anche sovventori,	
	possono essere scelti anche tra soggetti non soci purché la	
	maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	I componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibili	

	e restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la	
	decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni	
	caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni del Consiglio sono	
	sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se	
	nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi	
	fissati dall'assemblea.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-	
	Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo	
	2381 del codice civile, anche i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	

	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono	
	all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi	
	delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART.39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della	
	società, tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare	
	nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in	
	ogni caso, delle prescrizioni di cui all'Art. 2512 e seguenti	
	del c.c. in materia di mutualità prevalente. L'organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La	
	convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i	

	consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide	
	quando v'intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	L'organo amministrativo delibera validamente, sempre in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata	
	un'indennità annua complessiva che sarà determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà	
	altresi essere attribuito il diritto alla percezione di	
	un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e	
	continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali	
	ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Ogni	
	amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed	
	al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta amministratore delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa	

	l'organo amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono	
	prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti.	
	ART.40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c. purché la maggioranza sia sempre	
	costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori	
	nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono in contemporanea con	
	quelli in carica.	
	ART.41 POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	e la firma sociale, in caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettano	

	al Presidente del Consiglio di Amministrazione, limitatamente	
	agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'Amministratore unico o il Presidente perciò è autorizzato a	
	partecipare agli appalti pubblici, riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	L'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione può	
	delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue	
	attribuzioni spettano al Vicepresidente.	
	C) - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE	
	ART.42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'Art.	
	2543, comma 1° del c.c., la nomina del Sindaco Unico è	
	obbligatoria. La cessazione del sindaco per scadenza del	

	termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato	
	sostituito.	
	ART.43 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il Sindaco Unico, se nominato, vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Egli esercita anche il controllo contabile ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Il sindaco, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	d'esercizio, deve indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'Art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico così come disposto dall'Art. 2 legge 59/92.	
	Dovrà inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'Art. 2513	
	del c.c.. Il sindaco può in ogni momento procedere, ad atti	
	d'ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti	
	periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	TITOLO VII°	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART.44 SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1)	

	2) 3) 5) 6) 7) dell'Art. 2484 c.c., nonché nei seguenti casi:	
	a) per la perdita del capitale sociale ex art. 2545-duodecies	
	c.c.;	
	b) per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello	
	legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un	
	anno;	
	c) per atto dell'autorità di vigilanza ex art. 2545 septies	
	c.c.;	
	d) per provvedimento dell'autorità che ordina la liquidazione	
	coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c..	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	

	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo	
	i seguenti, che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART.45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che	
	risulterà dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e dividendi	
	eventualmente maturati;	

	c) il rimborso delle quote versate dai soci operatori,	
	eventualmente rivalutate e dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	
	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	
	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto	
	dei limiti imposti dalla legge.	
	ART.46 REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	
	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed	
	il trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei	
	soci volontari e svantaggiati saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni da redigersi da parte	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei	
	soci. Anche per la raccolta del risparmio tra soci dovrà	
	redigersi con apposito regolamento interno.	
	ART.47 PRINCIPI DI MUTUALITA - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI	
	FINALI	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica	
	messa in liquidazione.	
	Alla cooperativa che si prefigge il conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'Art. 2512 e seguenti del codice civile è fatto divieto	

	di:	
	- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci né durante la vita della	
	società né all'atto dello scioglimento.	
	In caso di scioglimento e messa in liquidazione l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione secondo la procedura di cui al precedente	
	articolo 46.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'Art. 2514 per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente statuto agli art. 27 (divieto di	
	distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29	
	(destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio	
	residuo) sono inderogabili e devono essere, di fatto,	
	osservate. La soppressione delle clausole di cui all'Art.	
	2514 c.c. dovrà essere fatta con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Per quanto non è regolato nel presente statuto, valgono le	

74 di 75

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000
Esente da bollo.
Ad uso Registro Imprese.